

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo s.c.

Via Della Rocca, 18 -00079 Rocca Priora

Tel.: 06-93590052 - Fax: 06-9330393

Email: info@castellituscolo.bcc.it Sito internet: www.bcccastellituscolo.it –

PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 1024843

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. a160091

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di **anticipo fatture** permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. La misura "percentuale" dell'anticipo è concordata al momento del perfezionamento del fido. Tutte le operazioni relative all'anticipo sono regolate sul conto corrente del cliente, in quanto il conto anticipi ha rilievo meramente contabile e, quindi, non dà vita ad un autonomo rapporto di conto corrente bancario.

L'importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – o anticipato, ed in tal caso il Cliente paga gli interessi, o messo a disposizione, in questo caso se il Cliente non utilizza le somme, gli interessi a suo debito non vengono contabilizzati. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture, dei documenti o dei contratti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate, che saranno addebitate sul suo conto corrente.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

ACCETTAZIONE DISTINTA	€	0,00
INCASSO	€	0,00
PROROGA	€	7,00
PAGAMENTO	€	0,00
INSOLUTO	€	8,00

GIORNI

ACCREDITO DISP. A SCADENZA	In giornata
ANTICIPO FATTURE - C/ANTICIPI	In giornata
ANTICIPO FATTURE - C/ORDINARIO	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (PEC), ai seguenti indirizzi: Largo G. Matteotti 1, 00073 Castel Gandolfo (RM), e-mail reclami@castellituscolo.bcc.it, PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it; o compilando e consegnando l'apposito modulo presente nelle filiali della banca; la banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati.

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario e dall'ABF purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione ad uno degli organismi sopra citati. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Cessione di credito	Cessione di credito Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissione sull'accordato	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Saldo Disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi
Sconfinamento Extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente